



# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

## XI LEGISLATURA

118ª Seduta pubblica – Martedì 5 dicembre 2023

Deliberazione legislativa n. 29

OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE RELATIVO A “MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 NOVEMBRE 2008, N. 21 “DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI A FUNE ADIBITI A SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO, DELLE PISTE E DEI SISTEMI DI INNEVAMENTO PROGRAMMATO E DELLA SICUREZZA NELLA PRATICA DEGLI SPORT SULLA NEVE” IN MATERIA DI COSTITUZIONE COATTIVA DI SERVITÙ”.  
(Progetto di legge n. 226)

### IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

VISTO il disegno di legge relativo a “*Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”*” (deliberazione della Giunta regionale n. 25/DDL del 12 settembre 2023);

UDITA la relazione della Seconda Commissione consiliare, relatore il consigliere *Giovanni PUPPATO*, nel testo che segue:

“*Signor Presidente, colleghi consiglieri,*

*la legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”, regola, in armonia a quanto disposto dall’articolo 4, comma 3 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, la costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione degli impianti a fune, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato nell’ambito delle cosiddette aree sciabili attrezzate.*

*In particolare si prevede che, a corredo della documentazione da presentare per il rilascio delle previste autorizzazioni per gli impianti, le piste e i sistemi di innevamento, il soggetto gestore delle aree sciabili presenti alla Provincia territorialmente competente una dichiarazione di disponibilità dei terreni ove si vanno a realizzare tali infrastrutture.*

*Invero, la disponibilità dei terreni da parte del soggetto gestore potrebbe venire meno anche nel corso della durata della stessa autorizzazione. In tal caso il soggetto*

*autorizzato dovrebbe provvedere a presentare un'istanza all'Ente provinciale competente per la costituzione coattiva della servitù.*

*Il presente disegno di legge prevede la modifica dell'articolo 13 della legge regionale n. 21/2008 al fine di proceduralizzare l'ipotesi appena sopra descritta.*

*Con lo stesso disegno di legge si apporta inoltre un'integrazione all'articolo 3, comma 1, lettera f) della medesima disciplina regionale, con la quale si inseriscono, oltre agli impianti a fune e alle piste, anche gli impianti di innevamento programmato tra le infrastrutture per le quali le Province sono competenti per la costituzione coattiva di servitù. Ciò in evidente coerenza a quanto già disposto dal vigente testo di legge all'articolo 45, comma 5 avente riguardo il rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione dei sistemi di innevamento programmato nonché il citato articolo 13 che disciplina la costituzione coattiva di servitù.*

*La Giunta regionale ha presentato alla Presidenza del Consiglio regionale, in data 13 settembre 2023, il disegno di legge n. 25/DDL, che ha assunto il numero 226 tra i progetti di legge depositati nel corso della legislatura ed assegnato il 15 settembre in sede referente alla Seconda Commissione.*

*Acquisiti i pareri favorevoli della Prima Commissione (espresso in data 8 novembre 2023), della Sesta Commissione (espresso in data 8 novembre 2023) e del Consiglio delle Autonomie Locali (espresso in data 23 ottobre 2023), ed essendosi avvalsa, in sede d'esame, dell'assistenza giuridica garantita dal Servizio Affari Giuridici e Legislativi del Consiglio e dell'assistenza tecnica delle strutture regionali competenti, la Seconda Commissione nella seduta del 14 novembre 2023 ha concluso i propri lavori in ordine al progetto di legge n. 226 e lo ha approvato a maggioranza.*

*Hanno espresso voto favorevole: il Presidente Rizzotto ed i Consiglieri Bet, Bisaglia, Centenaro, Sponda e Zecchinato (Zaia Presidente), Dolfin e Puppato (Liga Veneta per Salvini Premier), Formaggio (Fratelli d'Italia – Giorgia Meloni) e Venturini (Forza Italia - Berlusconi - Autonomia per il Veneto).*

*Hanno espresso voto di astensione: i Consiglieri Bigon, Montanariello e Zanoni (Partito Democratico Veneto).”;*

UDITA la relazione di minoranza della Seconda Commissione consiliare, relatore il consigliere *Andrea ZANONI*, nel testo che segue:

*“Signor Presidente, colleghi consiglieri,*

*cercherò di essere sintetico, vista anche la giornata ricca di emozioni. Questa è una norma che riguarda la costituzione coattiva di servitù per gli impianti a fune. In realtà riguarda le piste, i sistemi di innevamento programmato e le aree sciabili attrezzate. Dobbiamo quindi considerare che abbiamo diversi soggetti interessati. Abbiamo quelli che sono interessati a costituire la servitù coattiva, ma ci sono anche i soggetti passivi, quelli che devono subire la servitù. Quindi si tratta di una norma che va a intaccare determinati interessi per garantirne altri. Si dice che quando viene meno la disponibilità di questi terreni bisogna realizzare questo tipo di servitù. Si prevede inoltre che la disponibilità dei terreni da parte del soggetto gestore potrebbe venire meno anche nel corso della durata della stessa autorizzazione. Vengono quindi inseriti nella norma gli impianti a fune e piste, oltre agli impianti di innevamento programmato con le infrastrutture, per le quali le Province sono competenti per la costituzione coattiva delle servitù.*

*È una norma che prevede, all'articolo 2, comma 1, nella parte che inserisce il comma 1 ter all'articolo 13 della legge regionale n. 21/2008, che nelle more della conclusione di questo procedimento per l'imposizione coattiva delle servitù, il soggetto*

*autorizzato, salvo che emergano situazioni contingibili di pericolo o danno per gli utenti, può proseguire il pubblico esercizio. Quindi addirittura può utilizzare quel terreno ancora prima che sia terminato il procedimento per l'imposizione coattiva della servitù. Credo sia una norma quindi che garantisce coloro che esercitano queste attività relative agli impianti di innevamento. Però, in qualche modo va a incidere anche pesantemente nei confronti degli altri soggetti, quelli che si ritrovano con la servitù.*

*Detto questo, ringrazio comunque il collega Puppato per aver presentato l'emendamento, perché altrimenti, senza di esso, la legge non sarebbe entrata in vigore.*

*Sicuramente è un emendamento utile. Annuncio già in discussione generale l'intenzione di voto, che è quella, per i motivi detti, di astensione del nostro Gruppo..”;*

ESAMINA e VOTA, articolo per articolo, compresi i relativi emendamenti, il disegno di legge composto di n. 4 articoli;

PRESO ATTO che la votazione dei singoli articoli ha dato il seguente risultato:

#### **Art. 1**

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 38
Voti favorevoli	n. 30
Astenuti	n. 7
Non partecipanti al voto	n. 1

#### **Art. 2**

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 39
Voti favorevoli	n. 30
Astenuti	n. 9

#### **Art. 3**

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 41
Voti favorevoli	n. 32
Astenuti	n. 9

#### **Art. 4**

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 40
Voti favorevoli	n. 40

VISTO l'emendamento approvato in Aula che inserisce un nuovo articolo;

### **IL CONSIGLIO REGIONALE**

APPROVA la legge nel suo complesso nel testo che segue:

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 NOVEMBRE 2008, N. 21  
“DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI A FUNE ADIBITI A SERVIZIO PUBBLICO  
DI TRASPORTO, DELLE PISTE E DEI SISTEMI DI INNEVAMENTO  
PROGRAMMATO E DELLA SICUREZZA NELLA PRATICA DEGLI SPORT  
SULLA NEVE” IN MATERIA DI COSTITUZIONE COATTIVA DI SERVITÙ**

---

**Art. 1 - Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21  
“Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste  
e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli  
sport sulla neve”.**

1. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21, le parole: “*e di pista*” sono sostituite dalle seguenti: “*, di pista e dei sistemi di innevamento programmato*”.

**Art. 2 - Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21  
“Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste  
e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli  
sport sulla neve”.**

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 sono inseriti i seguenti:

*“1 bis. Il procedimento per l’imposizione della servitù è altresì richiesto dal soggetto autorizzato qualora, in corso di autorizzazione, perda per fatti sopravvenuti, la disponibilità dei terreni interessati dall’impianto, dalla pista o dal sistema di innevamento.*

*1 ter. Nelle ipotesi di cui al comma 1 bis, il soggetto autorizzato è tenuto a comunicare la perdita della disponibilità alla provincia e contestualmente a presentare apposita istanza per chiedere la costituzione coattiva di servitù, previo pagamento dell’indennità. A seguito della comunicazione e contestuale istanza, la provincia, sulla base di quanto stabilito dagli articoli 20, comma 2, 37, comma 4 e 45, comma 5, accerta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, quale presupposto per adempiere alla richiesta di costituzione coattiva di servitù. Nelle more della conclusione del procedimento per l’imposizione coattiva di servitù, di cui al comma 1 bis, il soggetto autorizzato, salvo che emergano situazioni contingibili di pericolo o danno per gli utenti, può proseguire il pubblico esercizio.”.*

**Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

**Art. 4 - Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

---

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 42
Voti favorevoli	n. 33
Astenuti	n. 9

**IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO**  
f.to Erika Baldin

**IL PRESIDENTE**  
f.to Nicola Ignazio Finco

## INDICE

Art. 1 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve".....	4
Art. 2 - Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve".....	4
Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria. ....	4
Art. 4 - Entrata in vigore.....	4